



*Il Presidente della Regione*

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
N. 69 DEL 29 MAGGIO 2020**

**Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 – Modifiche integrazioni del Protocollo di Sicurezza per l'esercizio delle attività ricreative di balneazione in spiaggia – Ordinanza 62/2020 – paragrafo 15 “Le spiagge libere”.**

**IL PRESIDENTE**

**VISTI** l'art. 32 e 117, commi 3 e 4, Cost.;

**VISTI** l'art. 32 Legge n. 833/1978, il D.Lgs. n. 112/1998, l'art. 50, comma 5, D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTA** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, (cd. Decreto Cura Italia), recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi*”;

**VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 “*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, con il quale, successivamente all'adozione delle Ordinanze sopra richiamate, si dispone, tra l'altro, all'articolo 1, comma 14, che “*Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale*”;

**VISTO** il DPCM 17 maggio 2020 recante “*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16*”

maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e VISTI gli allegati al DPCM da 1 a 17 recanti le Linee Guida redatte e approvate dalla Conferenza delle Regioni e accolte dal Governo;

**VISTO** il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

#### **PRESO ATTO**

- che il DPCM 17 maggio 2020, tra le altre cose, consente lo svolgimento di alcune attività "*a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi*";
- che a tal proposito la Regione Abruzzo ha trasmesso al Ministero della Salute tutti i dati richiesti al fine di effettuare il monitoraggio allo stesso affidato per il medesimo scopo, e che il primo rapporto settimanale pubblicato (16 maggio 2020) ha evidenziato che la Regione Abruzzo presenta un quadro epidemiologico compatibile con la riapertura delle attività;

**RITENUTO** che, pur a fronte di un forte abbattimento della diffusione del contagio, rimane in corso lo stato di emergenza e sussiste la necessità di adottare misure di prevenzione nei rapporti sociali ed economici, contestualmente all'ampliamento delle attività ammesse;

**VISTE** le Linee Guida (tradotte in Protocolli di Sicurezza ) sulle attività economiche, produttive e sociali elaborate dai Dipartimenti della Giunta Regionale, con riferimento alle quali il Gruppo Tecnico - Scientifico Regionale istituito con DGR n. 139 dell'11 marzo 2020, sentito in modalità telematica in data 22 maggio 2020, ha espresso in pari data parere favorevole "*fermo restando le attuali condizioni epidemiologiche, ritenendo siano redatti in conformità ed in coerenza con quanto previsto dall'Allegato 17 al D.P.C.M. 17 maggio 2020*";

**VISTA** l'Ordinanza n. 62 del 20 maggio 2020 "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 – Ulteriori disposizioni – Approvazione Protocolli di Sicurezza*";

**PRESO ATTO** che, a seguito della pubblicazione della suddetta ordinanza, l'Anci Abruzzo si è fatta promotore di una serie di modifiche dei contenuti di cui al paragrafo 15 della Sezione 3 "*Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività ricreative e di balneazione in spiaggia*" dal titolo "*Le spiagge libere*", in merito alle disposizioni riguardanti prevalentemente le modalità di accesso, stazionamento ed utilizzo dei fruitori delle aree in argomento;

**RILEVATO** che a seguito della suddetta iniziativa, in data 21 maggio 2020, si è svolto un incontro tra i Sindaci dei Comuni costieri e i competenti assessori regionali al turismo e demanio, al fine di valutare le nuove proposte degli enti locali ed addivenire ad un documento nuovamente condiviso, che potesse riassumere le aspettative degli enti intervenuti, unitamente alla necessità di garantire l'efficacia delle misure necessarie al contrasto del contagio dal virus Covid-19;

**PRESO ATTO** che, allo scopo, è stato redatto un nuovo protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività ricreative e di balneazione relativo alle spiagge libere, sottoposto al parere del Gruppo Tecnico Scientifico, che lo ha licenziato con esito favorevole (fermo restando l'attuale scenario epidemiologico), come da comunicazione mail del 29 maggio 2020, a cura del Dipartimento per la Salute e Welfare, Servizio della Prevenzione e Tutela della Salute Sanitaria, con le seguenti prescrizioni:

*“L'area complessivamente destinata ad ogni ombrellone o altro sistema di ombreggio non può comunque essere inferiore a 10 mq;*

*- le attrezzature complementari utilizzate in aggiunta all'ombrellone (quali, ad esempio, sdraio, seggiola, lettino etc.) possono essere posizionate in quantità limitata atta a garantire il distanziamento con le attrezzature dell'ombrellone contiguo di almeno 1 metro;*

*- sotto gli ombrelloni, od altri sistemi di ombreggio, è fatto obbligo di osservare una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Tale obbligo è derogato per i soli membri del medesimo nucleo familiare, ovvero conviventi (potrà essere richiesta un'autocertificazione);*

*- è fatto obbligo per i Comuni avvisare l'utenza con adeguata cartellonistica”*

**RITENUTO** che, sulla base di quanto in narrazione, sussistono le ragioni per l'accoglimento di quanto rappresentato dall'ANCI Abruzzo nelle forme di comunicazione sopra rappresentate e quanto comunicato dal Dipartimento per la Salute e Welfare, Servizio della Prevenzione e Tutela della Salute Sanitaria con la corrispondenza suindicata;

**VISTO** il documento allegato alla presente ordinanza, costituente il nuovo paragrafo 15 *“Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività ricreative e di balneazione in spiaggia”* dal titolo *“Le spiagge libere”*;

**VISTA** la L.R. n. 77/1999 e ss.mm.ii.;

## **ORDINA**

per quanto in premessa,

- 1) di revocare l'intero paragrafo 15, della Sezione 3, dell'Ordinanza n. 62/2020 *“Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività ricreative e di balneazione in spiaggia”*, dal titolo *“Le spiagge Libere”*;
- 2) per l'effetto, di sostituire il paragrafo di cui al primo punto, con quello allegato alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale;
- 3) di precisare che i Comuni interessati dalla presente ordinanza, a recepimento delle linee di azione contenute nel protocollo siccome approvato, predispongano ogni misura atta ad assicurare la gestione/vigilanza di tutte le spiagge libere ad uso della collettività nel rispetto delle norme *“Covid-19”*.

La presente ordinanza entra in vigore il 29 maggio 2020 ed è valida, salvo modifiche, fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria.

La presente Ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti territorialmente competenti e al Dipartimento Protezione Civile regionale.

La presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente Ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

***Il Direttore del Dipartimento  
Territorio - Ambiente***

Pierpaolo Pescara  
(firmato digitalmente)

***L'Assessore all'Urbanistica e Territorio - De-  
manio marittimo – Paesaggi - Energia Rifiuti***

Nicola Campitelli  
(firmato digitalmente)

***Il Direttore del Dipartimento Sanità***

Claudio D'Amario  
(firmato digitalmente)

***L'Assessore alla Salute***

Nicoletta Veri  
(firmato digitalmente)

***Il Presidente della Giunta Regionale***

Dott. Marco Marsilio  
(firmato digitalmente)



*Il Presidente della  
Regione*

## SEZIONE 3

### Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività ricreative di balneazione e in spiaggia

#### 15. Le spiagge libere

L'opportunità - offerta da tali spiagge ai fruitori - di poter utilizzare gratuitamente gli arenili, anche allestendo da sé le attrezzature (ombrellone, sdraio, lettini), se da un lato rappresenta un vantaggio per l'utenza, dall'altra può creare delle problematiche nell'attuale periodo emergenziale, in riferimento alla difficoltà nell'attuazione e controllo delle misure di contrasto del contagio, in particolare al fine di evitare assembramenti e rispettare il distanziamento sociale.

In ragione di ciò, è necessario attuare innanzitutto un'intensa attività di comunicazione e sensibilizzazione, oltre che con gli strumenti tradizionali, anche attraverso social media, volta a favorire un comportamento corretto e consapevole da parte dell'utenza.

Al fine di contrastare e mitigare i rischi di contagio del virus, si ravvisa l'importanza della responsabilizzazione individuale da parte dei fruitori delle spiagge nell'adozione di comportamenti rispettosi delle misure di sicurezza e prevenzione.

A tal fine si promuovono tutte le possibili azioni di sensibilizzazione ed informazione (distribuzione di dépliant, cartelli, social media etc.), volte a favorire un comportamento consapevole e corretto e alla conoscenza e al rispetto delle disposizioni di cui la comma 11 "I comportamenti igienico-sanitari da adottare da parte dei bagnanti" delle presenti linee guida.

Le spiagge libere, ricadono sotto la gestione diretta dei Comuni, finalizzate dalla necessità di libera e gratuita fruizione della collettività con attrezzatura balneare propria.

Le spiagge libere includono parte del territorio costiero sottoposto a misure di tutela speciale ambientale "ZPS" caratterizzate dalla conservazione naturale dei luoghi ed assenza di qualsivoglia intervento dell'uomo "antropizzazione".

I Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di individuazione e regolamentazione delle spiagge libere ed i servizi di pulizia e salvamento connessi, dovranno disciplinare l'accesso e la fruizione delle spiagge libere, individuando con proprio atto le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio covid-19, tenendo in considerazione le specifiche caratteristiche delle stesse, la loro localizzazione, i flussi dei frequentatori delle spiagge del proprio territorio in relazione alla stagione balneare.

Per l'utilizzo delle spiagge libere i Comuni devono garantire:

- l'affissione nei punti di accesso – che dovranno essere puntualmente individuati - alle spiagge libere di cartelli in diverse lingue contenenti indicazioni chiare sui comportamenti da tenere, in particolare il distanziamento sociale di almeno un metro ed il divieto di assembramento;
- devono essere assicurate opportune misure di pulizia della spiaggia e di igienizzazione delle

- attrezzature comuni, come i servizi igienici, ove presenti;
- i fruitori della spiaggia libera, nel posizionamento delle proprie attrezzature (ombrelloni, lettini, sdraio etc.) dovranno rispettare le medesime misure di distanziamento per i complessi balneari;
- l'informativa e il rispetto delle misure di mitigazione di rischio da parte dei bagnanti.

Si formulano altresì le seguenti indicazioni in merito alle ulteriori misure che possono essere valutate e messe in atto, ove possibile, dai Comuni nelle spiagge libere destinate alla balneazione più rilevanti per ubicata, affluenza e fruizione di bagnanti, appositamente individuate (mappatura):

- affidamento da parte dei Comuni di servizi ad enti o soggetti in grado di impiegare personale formato, anche mediante convenzione con soggetti del terzo settore, che possano svolgere una funzione di informazione e di presidio, anche con un servizio dinamico e non stanziale, al fine di evitare assembramenti, informare l'utente sui corretti comportamenti da seguire, nonché sul corretto posizionamento di ombrelloni ed altre attrezzature da spiaggia, per assicurare le misure di distanziamento interpersonale;
- prevedere limitazioni in merito al numero massimo di persone che possano contestualmente fruire della spiaggia libera;
- individuazione di modalità che diano un riferimento ai fruitori della spiaggia libera per il posizionamento delle attrezzature (ombrelloni) nel rispetto delle misure di distanziamento, quali a titolo esemplificativo: posizionamento alle estremità delle spiagge libere delle file delle postazioni/ombrelloni, al fine di favorire il previsto distanziamento (sia tra le righe che tra le fila) e il transito più possibile sicuro da e verso le postazioni/ombrelloni;
- l'area complessivamente destinata ad ogni singolo ombrellone o altro sistema di ombreggio non può comunque essere inferiore a 10 mq;
- le attrezzature complementari utilizzate in aggiunta all'ombrellone (sdraio, seggiola, lettino etc.) possono essere posizionate in quantità limitata atta a garantire il distanziamento con le attrezzature dell'ombrellone contiguo di almeno 1 metro;
- sotto agli ombrelloni, o ad altri sistemi di ombreggio, è fatto obbligo osservare una distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro. Tale obbligo è derogato per i soli membri del medesimo nucleo familiare ovvero conviventi (potrà essere richiesta un'autocertificazione);
- è fatto obbligo per i Comuni avvisare l'utenza con adeguata cartellonistica;
- disposizioni volte a limitare lo stazionamento dei bagnanti sulla battigia (area di libero transito) per evitare assembramenti;
- installare adeguata segnalazione in caso di divieto di balneazione delle acque a seguito delle mutate condizioni delle stesse.

Il distanziamento fisico può essere derogato per le persone facenti parte del medesimo nucleo familiare o conviventi fornendo apposita documentazione se richiesta.

Le Amministrazioni locali raccomandano e promuovono l'utilizzo delle spiagge libere censite e presidiate rispetto alle altre.

I Comuni potranno prevedere limitazioni di accesso alle spiagge libere nelle ore serali/notturne per ragioni di sicurezza e di pubblica incolumità.

La regolamentazione e la gestione delle spiagge libere può essere garantita anche attraverso idonee convenzioni con soggetti pubblici e privati da attivare da parte del Comune territorialmente competente.

Il Comune pone in essere tutte le condizioni per il rispetto delle regole e dei comportamenti prescritti dalle presenti linee guida senza tuttavia essere direttamente responsabile di eventuali condotte contrarie da parte dei cittadini.

Le spiagge libere per la loro naturale vocazione, prive di presidi di servizio e nella maggior parte dei casi senza alcuna struttura e attrezzatura fissa, sono oggetto di fruizione di un elevato numero di

persone nei weekend e nei periodi di alta stagione estiva che rappresentano situazioni di particolare criticità in merito al contenimento dell'epidemia Covid-19 il “rischio di aggregazione medio-alto” secondo la classificazione INAIL.

La gestione delle spiagge libere di grandi dimensioni (vari km di costa) site fuori dal tessuto urbanizzato necessitano della concentrazione di ingenti sforzi da parte dei Comuni sotto il profilo economico per la prestazione dei servizi essenziali (pulizia/salvataggio) che a causa dell'emergenza in corso subiranno un notevole incremento.

Le spiagge libere della costa abruzzese possono essere classificate, in base alla ubicazione ed accessibilità in due fattispecie tipologiche:

- spiagge libere, di piccole-medie dimensioni, sabbiose-ciottolose, inserite nel contesto urbano di facile accessione generalmente ricomprese/limitrofe a stabilimenti balneari;
- spiagge libere periferiche di grandi dimensioni (svariati Km) di varia morfologia e caratteristiche ambientali (dune, scogliere basse, sabbia, ciottoli), inserite in contesti territoriali naturali di complessa accessione.

L'opportunità di poter utilizzare gratuitamente gli arenili con le proprie attrezzature (ombrelloni, sdraio, lettini), se da un lato rappresenta un vantaggio per l'utenza, dall'altra può creare delle problematiche nell'attuale periodo emergenziale in riferimento alle difficoltà nell'attuazione e controllo delle misure di contrasto del contagio, in particolare al fine di evitare assembramenti e rispettare il distanziamento sociale.

La gestione delle spiagge libere in tempi ordinari risulta complessa e difficoltosa e in emergenza Covid potrebbe risultare impossibile, in specie per quelle di grande dimensioni periferiche quasi ingovernabili da parte dei Comuni.

Al fine di superare le criticità rappresentate e consentire l'uso delle stesse in condizioni di sicurezza, in deroga alle norme di pianificazione vigenti (PDMR e PDMC), nonché alle procedure standardizzate S.I.D. (Sistema Informativo Demaniale), senza che queste variazioni producano aumenti dei canoni concessori, si individuano le seguenti linee di azione al fine di consentire ai Comuni di organizzare il corretto uso delle spiagge libere nel rispetto delle norme Covid-19:

1. spiagge libere, di piccole-medie dimensioni: nel rispetto della esigenza primaria della libera e gratuita fruizione, i Comuni potranno valutare, la possibilità di affidare parte delle stesse a strutture ricettive e/o turistiche che non possono ricevere il consueto servizio dagli stabilimenti balneari e/o compensare nelle stesse la diminuzione delle attrezzature balneari subite dal distanziamento sociale dalle concessioni limitrofe; resta fermo l'onere di assicurare la gestione/vigilanza del rimanente tratto ad uso della collettività; la determinazione della compensazione dovrà essere effettuata proporzionalmente alla necessità e consistenza delle concessioni confinanti tale da consentire l'opportunità di limitare/salvare lo standard economico organizzativo dell'azienda anche in termini di conservazione della rituale forza lavoro (dipendenti).
2. spiagge libere periferiche di grandi dimensioni: coinvolgere nella gestione delle stesse associazioni Onlus, ambientaliste e/o la Protezione Civile per il rispetto delle norme Covid e, laddove non fosse possibile, munire le stesse di adeguata cartellonistica riportante in modo semplice e sintetico i comportamenti che i fruitori devono osservare.

Fermi restando i principi generali in ordine alle misure di contenimento e gestione dell'emergenza, ogni Comune, in relazione alla specificità del territorio, potrà regolamentare ulteriori azioni da porre in essere circa l'utilizzabilità delle spiagge libere, nella direzione e nel solco delle disposizioni di cui al presente documento.